Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 88

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Martedì, 17 aprile 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1950, n. **1271.**

**Istituzione di un Consolato di 1ª categoria in Singapore.**

N. 1271. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro, viene istituito un Consolato di 1ª categoria in Singapore e viene stabilita la circoscrizione territoriale del Consolato stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *aprile* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1950, n. 1272.

**Istituzione di un Consolato di 1ª categoria in Caifa (Israele).**

N. 1272. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro, viene istituito un Consolato di 1ª categoria in Caifa (Israele) e viene stabilita la circoscrizione del Consolato stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *aprile* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1950, n. 1273.

**Istituzione di un Consolato di 1ª categoria in Capetown.**

N. 1273. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro, viene istituito un Consolato di 1ª categoria in Capetown e viene stabilita la circoscrizione del Consolato stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *aprile* 1951

LEGGE 15 marzo 1951, n. 227.

**Modificazioni ai ruoli organici del personale di gruppo C e subalterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici del personale di gruppo C dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvati con regio decreto 24 ottobre 1931, n. 1234, sono sostituiti dai seguenti:

*Impiegati di polizia*

Gruppo C

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Impiegati di polizia di 1ª classe | (a) 95 |
| 10° | Impiegati di polizia di 2ª classe | 290 |
| 11° | Impiegati di polizia di 3ª classe | 175 |
| | | 560 |

(a) Oltre dodici posti in soprannumero da riassorbire con un terzo delle vacanze che, nel grado, si verificheranno a partire dal 1° gennaio 1952.

*Impiegati d'ordine di pubblica sicurezza*

Gruppo C

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Archivisti capi di pubblica sicurezza (a) | 90 |
| 10° | Primi Archivisti di pubblica sicurezza | 230 |
| 11° | Archivisti di pubblica sicurezza | 350 |
| 12° | Applicati di pubblica sicurezza | 610 |
| 13° | Alunni d'ordine di pubblica sicurezza | 130 |
| | | 1410 |

(a) Oltre dieci posti di soprannumero da riassorbire con un terzo delle vacanze, che, nel grado, si verificheranno a partire dal 1° gennaio 1952.

2.

Il ruolo organico del personale subalterno di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, è sostituito dal seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Usciere capo | N. | 90 |
| Usciere | » | 425 |
| | N. | 542 |

I posti di usciere capo saranno conferiti per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio d'amministrazione del personale subalterno di pubblica sicurezza, agli uscieri che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Agli uscieri capi di questura è attribuito il trattamento economico di cui alla seguente tabella, che sostituisce la tabella n. 6 dell'allegato II alla legge 12 aprile 1949, n. 149, per quanto concerne il personale subalterno della pubblica sicurezza.

| PUBBLICA SICUREZZA | STIPENDI | | | | | Anni richiesti per aumenti periodici |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Iniziale | al 1° aumento | al 2° aumento | al 3° aumento | al 4° aumento | |
| Usciere capo di questura | 167.200 | 171.600 | 177.100 | — | — | 4 |
| Usciere di questura | 146.300 | 151.800 | 154.000 | 158.400 | 162.800 | 4 |

Art. 3.

Il maggiore onere di lire 33.219.400 derivante dal provvedimento di variazione di organico del suddetto personale troverà compenso in una diminuzione di pari importo delle assegnazioni stabilite per il capitolo 52 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Scelba

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 28 marzo 1951, n. 228.

**Concessione di un contributo straordinario di lire venti milioni a favore dell'Ente autonomo « Fiera dell'agricoltura e dei cavalli », con sede in Verona.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' concesso, a favore dell'Ente autonomo « Fiera dell'agricoltura e dei cavalli », con sede in Verona, un contributo straordinario di lire venti milioni.

Art. 2.

All'onere relativo si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate comprese nell'ottavo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 28 marzo 1951

EINAUDI

De Gasperi — Togni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951.

**Accettazione delle dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1950, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 92, con il quale il sig. Antonio Restivo fu Nicolò venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Vista la dichiarazione in data 11 ottobre 1950, con la quale il predetto sig. Restivo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Palermo, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dall'11 ottobre 1950 sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Antonio Restivo fu Nicolò dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

Pella

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1951*
*Registro Tesoro n. 5, foglio n. 265.* — Grimaldi

(1670)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951.

**Accettazione delle dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 14 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1946, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 87, con il quale il sig. Renato Sacerdoti fu Dino, venne riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 14 dicembre 1950, con la quale il predetto sig. Sacerdoti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Roma, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 14 dicembre 1950 sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Renato Sacerdoti fu Dino, dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1951*
*Registro Tesoro n. 5, foglio n. 262.* — GRIMALDI

(1672)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della cisterna « Volturno ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La cisterna « Volturno », è iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° febbraio 1951.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1951*
*Registro difesa-Marina n. 3, foglio n. 427*

(1757)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1950.

**Istituzione di una Agenzia consolare in Lourenço Marques (Salisbury).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' istituita una Agenzia consolare in Lourenço Marques alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria, in Salisbury.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1950

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1951*
*Registro Esteri n. 21, foglio n. 263.* — BARNABA

(1681)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1951.

**Aggiunta di componenti alla Commissione per la revisione delle leggi sulla proprietà industriale.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1950, registro n. 7, foglio n. 88, con il quale è stata istituita una Commissione con l'incarico di formulare proposte per la modifica, revisione ed eventuale integrazione o soppressione di talune norme contenute nei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, 21 giugno 1942, n. 929;

Ritenuta la opportunità di includere tra i componenti delle suddetta Commissione i rappresentanti dell'Associazione fra le società italiane per azioni e della Lega internazionale contro la concorrenza sleale;

Decreta:

Un rappresentante della Associazione fra le società italiane per azioni ed uno della Lega internazionale contro la concorrenza sleale faranno parte della Commissione incaricata di formulare proposte per la modifica, revisione ed eventuale integrazione o soppressione di talune norme contenute nei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, 21 giugno 1942, n. 929, in aggiunta ai componenti della Commissione stessa indicati nell'art. 2 del decreto interministeriale 30 giugno 1950, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1951

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
TOGNI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1951*

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1951.

**Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agazzano in provincia di Piacenza.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Nibbiano-Sezione A (Nibbiano), Pecorara, Pianello Val Tidone e Piozzano, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agazzano, in provincia di Piacenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° giugno 1951 per i comuni di Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Nibbiano-Sezione A (Nibbiano), Pecorara, Pianello Val Tidone e Piozzano, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agazzano, in provincia di Piacenza.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1951

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1951*
*Registro Finanze n. 7, foglio n. 21.* — LESEN

(1793)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1951.

**Composizione del Collegio dei sindaci del Comitato carboni per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1951.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 471, sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato carboni;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 56, con il quale è stato costituito fino al 31 dicembre 1950 il Collegio sindacale del suddetto Comitato previsto dall'art. 10 del citato decreto legislativo luogotenenziale;

Considerata la necessità di nominare il Collegio stesso per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1951;

Visto il fonogramma F. A. 1/3640 del 10 marzo 1951, con il quale il Ministero dei trasporti ha designato quale proprio rappresentante nel Collegio medesimo il sig. Vincenzo Vittori Antisari;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci del Comitato carboni per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1951, è composto come segue:

rag. Pietro Profili, in rappresentanza del Ministero del tesoro, capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e commercio;

dott. Guido Troise, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, ispettore generale a riposo;

sig. Vincenzo Vittori Antisari, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, ispettore principale del Servizio approvvigionamenti delle FF. SS.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1951

p. *Il Ministro*: DI GIOVANNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1951*
*Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 235.* — BRUNO

(1779)

---

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 16 febbraio 1951.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Hemoscorbina » (granulare e compresse).**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuto che la specialità medicinale denominata « Hemoscorbina » (granulare e compresse) della ditta Del Saz & Filippini, con sede in Milano, via Uberti n. 37, trovasi in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1927, n. 57;

Vista la lettera in data 27 aprile 1950, n. 2686/Bi-3, dell'Istituto superiore di sanità pubblica, il quale, avendo, dietro richiesta di questo Alto Commissariato, analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Hemoscorbina » (granulare e compresse) della ditta Del Saz & Filippini di Milano, già in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1927, n. 57.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1951

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(1777)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 273 del 14 aprile 1951 riguardante i prezzi dei periodici**

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 273 del 14 aprile 1951, ha adottato la seguente decisione:

PREZZO DEI PERIODICI

1. — Le disposizioni sui prezzi dei periodici contenute nella circolare n. 264 del 23 febbraio 1951, si riferiscono ai periodici che vengono stampati in rotativa con carta in rotoli.

L'elenco completo delle pubblicazioni comprese in detta disposizione verrà successivamente precisato con i relativi prezzi di vendita.

2. — Il prezzo del Radiocorriere viene fissato in L. 40 la copia.

**(1847)**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessioni di exequatur**

In data 2 aprile 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bruno Moretti, Vice console onorario di Honduras a Genova.

**(1809)**

In data 2 aprile 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor conte Cesare Cicogna Mozzoni, Console generale onorario di Finlandia a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Lombardia e della Venezia Tridentina.

**(1810)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Divieti di caccia e uccellagione**

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, della estensione di ettari 1222 circa, compresa nei comuni di Novi Ligure e Pozzolo Formigaro, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale della Ghilina-Sette Olmi e Vassuria;

ad *est*: strada statale Pozzolo Formigaro-Spinetta Marengo;

a *sud*: tratto della ferrovia Novi-Pozzolo;

ad *ovest*: strada comunale S. Bovo-Bosco Marengo.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, della estensione di ettari 557 circa, compresa nei comuni di Casale Monferrato e Coniolo, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada statale del Monferrato n. 31-*bis*;

ad *est*: argine trasversale della ferrovia ed argine trasversale in golena in corrispondenza della diga del fiume Po;

a *sud*: argine di seconda categoria detto di Morano e fiume Po;

a *nord-ovest*: linea di confine tra la proprietà Ghiaro Florida e quelle di diversi proprietari.

**(1783)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 40.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1124 — Data: 14 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Rignon Cristina fu Enrico ved. Pilo — Titoli del debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 201.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 404 — Data: 29 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Gnocchi Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita: L. 259.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1051 — Data: 2 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Ufficio ricevimento — Intestazione: Ministero delle poste e telecomunicazioni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 11.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 16 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Venturella Carolina fu Emanuele ved. Greco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 79.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 527 — Data 21 novembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Ballantini Ines fu Italo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 22.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3444 — Data: 18 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Mazzetti Stella fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 613 — Data: 8 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Pelleriti Vincenzo fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2329 — Data: 27 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Marsella Giovanna di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Capitale L. 62.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 766 — Data 14 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Mollicone Gaetano fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita L. 917

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6887 — Data: 9 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricemento — Intestazione: Meroni Rosa fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5% (1949) — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 11 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sassari — Intestazione: Satta Francesco di Giovanni-Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 22 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Geminiani Giovanna fu Sante — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 14 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Giuseppe Fina fu Elia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 664-592 — Data: 20 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Mosca Francesca fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3631 — Data: 5 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Bettazzoni Bruno fu Antonio

— Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 14 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Vitali Alberto fu Ercole — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 11 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Spadazzi Amelia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data: 23 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Pelli Paolo fu Vittorino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1951

*Il direttore generale:* DE LIGUORO

(1309)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 87

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 aprile 1951

| | Dollaro | | Dollaro |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,87 | Borsa di Palermo | — |
| » Firenze | 624,86 | » Roma | 624,85 |
| » Genova | 624,85 | » Torino | 624,86 |
| » Milano | 624,88 | » Trieste | 624,88 |
| » Napoli | 624,85 | » Venezia | 624,85 |

Media dei titoli del 17 aprile 1951

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 70 — |
| Id. 3,50 % 1902 | 68,70 |
| Id. 3 % lordo | 47,15 |
| Id. 5 % 1935 | 95,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 71,05 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,125 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 69,30 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 89,80 |
| Id. 5 % 1936 | 91,20 |
| Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951) | 99,05 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,875 |
| Id. 5 % (scadenza 1959) | 96,425 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 17 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,86

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,41 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Concorso per esami a cinque posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) in prova nel ruolo dei chimici-farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 224, concernente la riserva di un terzo dei posti agli aiuti ed assistenti universitari;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080, col quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattato giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro « ad interim » per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, contenente norme per la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la riforma sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1960/12106.2.2 in data 13 febbraio 1951;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) in prova nel ruolo dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale della sanità pubblica entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla prefettura o all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

*A*) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943

o della guerra di liberazione; ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) a 45 anni, per coloro che rivestono la qualità di mutilati o di invalidi di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare e che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) a 44 anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

4) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella della lettera b), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato o degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio;

B) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto del Capo dello Stato;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 14, n. 3, e dell'art 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Sottosegretariato per le pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, num. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

H) titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzata, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea, oltre agli altri eventuali titoli accademici e attestazioni relative a corsi facoltativi, accompagnati pure dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie del corso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di una Amministrazione dello Stato;

L) certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi della assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione dal limite massimo di età;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da pubblica Amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

### Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti dovranno produrre un « curriculum vitae », da cui risulti l'attività scientifica svolta dopo la laurea.

Hanno, inoltre, facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o

anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorso precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 4, punto 4, lettera *a*), per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 9.

Gli esami constano di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 10.

La prova scritta consisterà nella traduzione di due brani di lingue estere (francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato), riguardanti argomenti scientifici.

Le prove pratiche sono tre:

*a*) analisi qualitativa di un miscuglio d'acidi e di basi;

*b*) determinazione quantitativa di due componenti di una miscela di sali inorganici;

*c*) identificazione di un prodotto farmaceutico organico scelto fra quelli iscritti alla Farmacopea ufficiale e verifica dei saggi di purezza relativi.

La prova orale verterà sugli argomenti che hanno formato oggetto delle prove pratiche, sulla tecnica farmaceutica industriale e relativa attrezzatura e mezzi di controllo, sull'ordinamento sanitario, sulla legislazione farmaceutica riflettente l'esercizio della farmacia e sulla produzione e commercio dei medicinali, sui prodotti narcotici ad azione stupefacente, sui gas tossici, sulle industrie insalubri.

I candidati avranno a disposizione, per la prova scritta, tre ore per la traduzione di ogni brano della lingua estera e, per le prove pratiche, otto ore per ciascuna di esse.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

*a*) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

*b*) di un primo referendario della Corte dei conti;

*c*) di un professore di Università ordinario di chimica farmaceutica;

*d*) di un professore di Università ordinario di chimica analitica;

*e*) di un ispettore generale del ruolo dei chimici farmacisti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ovvero di un ispettore generale chimico dell'Istituto superiore di sanità.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega uno o più insegnanti di scuole medie, autorizzati per ciascuna delle lingue previste o per quelle in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 13.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quelle di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiori a cinque per la lingua o le lingue che, oltre a quelle di obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare o scrivere correntemente.

Art. 14.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale.

Art. 15.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 16.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge potranno essere attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classifica dei vincitori.

Art. 17.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dall'Alto Commissario.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 18.

A coloro che conseguiranno la nomina ad assistente di 2ª classe in prova nel ruolo dei chimici-farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESSA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1951*
*Registro Presidenza n. 46, foglio n. 284.* — FERRARI

(1770)

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1951**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1951, con cui è stata indetta, per l'anno 1951, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice degli esami stessi;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 1, n. 9, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1951, è costituita come appresso:

Piacentini dott. Mariano, presidente di sezione presso la Corte Suprema di cassazione, presidente;

Celentano dott. Ginevrino, consigliere della Corte Suprema di cassazione, componente;

Pioletti dott. Ugo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione, componente;

Iemolo prof. Arturo Carlo, dell'Università degli studi di Roma, componente;

Romanelli avv. Lorenzo, del Foro di Roma, componente;

Ciaccio avv. Francesco, del Foro di Roma, componente;

Mazzino avv. Alessandro, del Foro di Roma, componente;

Oggioni dott. Luigi, consigliere della Corte Suprema di cassazione, presidente supplente;

Marcogiuseppe dott. Egidio, consigliere di Corte di appello addetto al Ministero di grazia e giustizia, componente supplente;

Boccia dott. Ubaldo, consigliere di Corte d'appello Roma, componente supplente;

Brasiello prof. Ugo, dell'Università degli studi di Bologna, residente in Roma, componente supplente;

D'Amico avv. Domenico, del Foro di Roma, componente supplente;

Moschella avv. Mario, del Foro di Roma, componente supplente;

Barberio-Corsetti avv. Marcello, del Foro di Roma, componente supplente.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati De Santis dott. Edoardo, Tria dott. Luigi, Fortunato dott. Pietro e dai funzionari di cancelleria Toffanin Edgardo, Rubini Alfredo, Pileri Giuseppe, Lavecchia Nicola e Pucci Giuseppe, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 15 marzo 1951

*Il Ministro*: PICCIONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1951*
*Registro Grazia e giustizia n. 8, foglio n. 277.* — OLIVA

(1836)

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria) gruppo B, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.**

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria) gruppo *B*, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto Ministeriale 27 ottobre 1950 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 16 dicembre 1950, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni sette, otto e nove maggio 1951, alle ore 8.

(1837)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Montalcino (Siena).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 novembre 1950, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Montalcino (Siena);

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Montalcino nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Conti dott. Giuseppe | punti 98,41 | su 132 |
| 2. | Succi Cimentini dott. Flobert | » 87,58 | » |
| 3. | Pasqualis dott. Marcello | » 86,33 | » |
| 4. | Visconti Lorenzo | » 85,21 | » |
| 5. | Pianigiani rag. Quintilio | » 84,08 | » |
| 6. | De Lisi dott. Leonardo | » 84,02 | » |
| 7. | Troccoli Bernardino | » 84 — | » |
| 8. | Mangano dott. Gaetano | » 83,81 | » |
| 9. | Eydoux dott. Ermanno | » 83,33 | » |
| 10. | Caruso dott. Francesco | » 82,94 | » |
| 11. | Cutaia Calogero | » 82,70 | » |
| 12. | Tusoni rag. Romolo | » 82,52 | » |
| 13. | Ciccotta Luigi, coniugato 4 figli | » 82,10 | » |
| 14. | Bernardoni Gino, coniugato 2 figli | » 82,10 | » |
| 15. | Bitetti dott. Giuseppe | » 81,29 | » |
| 16. | Pennacchia Aurelio | » 81 — | » |
| 17. | Bossolo dott. Luigi | » 80,97 | » |
| 18. | Pasqualone Giuseppe | » 80,50 | » |
| 19. | Porazzi rag. Angelo | » 80,49 | » |
| 20. | Spezia rag. Roberto | » 80 — | » |
| 21. | Di Palma dott. Leucio | » 79,93 | » |
| 22. | Tovagliari dott. Celso | » 79 — | » |
| 23. | Grossi dott. Artemio | » 78,95 | » |
| 24. | Di Pilla Giovannangelo | » 77,55 | » |
| 25. | Volpe Michele | » 77 — | » |
| 26. | Oneto Gaspare | » 76,95 | » |
| 27. | Giambitto dott. Giuseppe | » 76,77 | » |
| 28. | Quadri dott. Luigi | » 76,35 | » |
| 29. | Boeri dott. Sergio | » 74,71 | » |
| 30. | Conte dott. Egidio | » 74,52 | » |
| 31. | Cerutti Riccardo | » 74,50 | » |
| 32. | Fisicaro dott. Giovanni | » 74,45 | » |
| 33. | De Virgiliis Vito | » 73,50 | » |
| 34. | Cagnazzo rag. Raffaele | » 73,33 | » |
| 35. | Punzo Ciro | » 73,16 | » |
| 36. | Galli dott. Pietro | » 73,04 | » |
| 37. | Pieschi dott. Antonio | » 72,64 | » |
| 38. | Tedeschi Enzo | » 71,75 | » |
| 39. | Fiduccia dott. Benedetto | » 70,85 | » |
| 40. | De Carolis Michele | » 70,14 | » |
| 41. | Procaccini rag. Pietro | » 69,47 | » |
| 42. | Di Pietro dott. Alfio | » 65,27 | » |
| 43. | Fiore dott. Francesco | » 65,18 | » |

44. Bonasia dott. Michele punti 65,04 su 132
45. Ruggieri dott. Angelantonio » 64,95 »
46. Romano dott. Antonio » 61,36 »
47. Caporusso dott. Domenico » 61,21 »
48. Fornaciari dott. Raoul » 60,98 »
49. Bandoni rag. Raffaele » 60,83 »
50. Bennati dott. Primo » 60,16 »
51. Giusti Pietro » 60,06 »
52. Baventore dott. Francesco » 60,05 »
53. Grossi Aurelio » 60 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1951

*Il Ministro*: SCELBA

(1750)

---

**Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Pontremoli (Massa Carrara).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 novembre 1950, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Pontremoli (Massa Carrara);

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Pontremoli (Massa Carrara) nell'ordine come appresso indicato:

1. Ferraris dott. Stefano punti 93,79 su 132
2. Vasta dott. Rosario » 90,50 »
3. Sgrò dott. Pietro » 87,90 »
4. Succi Cimentini dott. Flobert » 87,58 »
5. De Lisi dott. Leonardo » 86,02 »
6. Caruso dott. Francesco » 85,94 »
7. Pasqualis dott. Marcello » 85,33 »
8. Visconti Lorenzo » 85,21 »
9. Mangano dott. Gaetano » 84,31 »
10. Pianigiani Quintilio » 84,08 »
11. Troccoli Bernardino » 84 — »
12. Costanzo dott. Giuseppe » 83,45 »
13. Eydoux dott. Ermanno » 83,33 »
14. Sardella dott. Pasquale » 83,23 »
15. Cutaia Calogero » 82,70 »
16. Ciccotta Luigi » 82,10 »
17. Bernardone Gino » 81,60 »
18. Bitetti dott. Giuseppe » 81,29 »
19. Pasqualone Giuseppe » 81 — »
20. Bossolo dott. Luigi » 80,97 »
21. Grossi dott. Artemio » 80,95 »
22. Porazzi Angelo » 80,49 »
23. Zuanni dott. Federico » 80,42 »
24. Tovagliari dott. Celso » 80 — »
25. Di Palma dott. Leucio » 79,93 »
26. Spezia Roberto » 78,50 »
27. Di Pilla dott. Giovannangelo » 77,55 »
28. Grimaldi Sisto Antonio » 77,02 »
29. Volpe Michele » 76,50 »
30. Quadri dott. Luigi » 76,35 »
31. Giambitto dott. Giuseppe » 75,77 »
32. Conte dott. Egidio » 74,52 »
33. Cataudella Andrea » 74,26 »
34. Boeri dott. Sergio » 73,71 »
35. De Virgiliis Vito » 73,50 »
36. Punzo Ciro » 73,16 »
37. Galli dott. Pietro » 73,04 »
38. Pieschi dott. Antonio » 72,64 »
39. Tedeschi Enzo » 71,75 »
40. Benincasa Francesco » 71,30 »
41. De Carolis Michele » 70,14 »
42. Fiduccia dott. Benedetto » 69,85 »
43. Procaccini Pietro punti 69,47 su 132
44. Di Pietro dott. Alfio » 65,27 »
45. Bonasia dott. Michele » 65,04 »
46. Ruggieri dott Angelantonio » 64,95 »
47. Fiore dott. Francesco » 64,18 »
48. Romano dott. Antonio » 61,86 »
49. Caporusso dott. Domenico » 61,21 »
50. Fornaciari dott. Raoul » 60,98 »
51. Coppa dott. Gerardo » 60,92 »
52. Bandoni rag. Raffaello » 60,83 »
53. Ferrarese dott. Dino » 60,33 »
54. Bennati dott. Primo » 60,16 »
55. Baventore dott. Francesco » 60,05 »
56. Grossi Aurelio » 60 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1951

*Il Ministro*: SCELBA

(1751)

---

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Graduatoria del concorso a dieci posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.), indetto con decreto Ministeriale 18 marzo 1950.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3056 (registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1950, registro n. 1, foglio n. 107, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1950), con il quale, in applicazione del disposto della lettera *a*) dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 547, è stato indetto un concorso per titoli ed esami a dieci posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°), nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1950, n. 9916 (registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1950, registro n. 1, foglio n. 226) con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla competente Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami, bandito con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3056, per la nomina a vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S., ai sensi dell'art. 32, lettera *a*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

1. Sindici dott. Domenico punti 24,40
2. Mecchia dott. Mario » 24,15
3. Del Sonno dott. Arnaldo » 23,70
4. Berna dott. Mario » 20,65
5. Martinez dott. Pasquale » 16,10

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1951

*Il Ministro*: ALDISIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1951*
*Registro Lavori pubblici n. 1, foglio n. 145.* — IZZI

(1785)

## PREFETTURA DI SALERNO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto, bandito con decreto prefettizio del 1° giugno 1947;

Rilevato che essa, nei riguardi dei candidati Brongo Eugenio e Paladino Mario, deve essere modificata, perchè, come risulta dai verbali, avendo il Brongo riportato punti 5,50 per i titoli e 75 per le prove pratiche e quindi complessivamente punti 80 e 50, e il Paladino punti 16,70 per i titoli e 68 nelle prove pratiche e quindi complessivamente punti 84,70, il primo va classificato al 74° posto, e cioè tra i candidati Sarno Salvatore e Calì Carlo, che hanno riportato rispettivamente punti 81,15 e 80,25 e il candidato Paladino al 66° posto, e cioè tra i candidati Fantilli Carlo e Trotta Salvatore che hanno riportato rispettivamente punti 84,75 e 84,25;

Visto l'art. 23 del regolamento dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Cargnel Antonio . . . punti 133.70
2. Ferrara Vinicio . . . » 128,25
3. Langella Giuseppe . . . » 124,65
4. Fusco Raffaele . . . » 123,85
5. Cerrato Angelo . . . » 123,50
6. Castaldo Tuccillo Pasquale . . . » 121,75
7. Compierchio Rodolfo . . . » 120,60
8. Colucci Andrea . . . » 120,15
9. De Lucia Eduardo . . . » 116,90
10. Cornacchia Gioacchino . . . » 114,50
11. Gioffi Alfonso . . . » 113,80
12. Bisazza Vincenzo . . . » 113,60
13. Nuzzi Augusto . . . » 112,60
14. Cazzola Nereo . . . » 112,40
15. Del Pizzo Elia . . . » 112,10
16. Boccia Mario . . . » 111,20
17. Ferraro Alberto . . . » 111,10
18. Mellini Pellegrino . . . » 110,60
19. Giudice Cosimo . . . » 110 —
20. Lanna Vincenzo . . . » 109,80
21. Scaramellino Antonio . . . » 109,75
22. Belvisi Giov. Battista . . . » 107,14
23. Pannaccione Michele . . . » 106,65
24. Visceglia Biagio . . . » 106,50
25. D'Avino Stanislao . . . » 106,20
26. Realfonso Ettore . . . » 106 —
27. Bruno Giovanni . . . » 105,75
28. Izzo Giovanni . . . » 105,35
29. Perillo Giuseppe . . . » 104,90
30. Leone Domenicantonio . . . » 104,55
31. Maiatico Giustiniano . . . » 104,50
32. Fusco Vittorio . . . » 104 —
33. D'Avanzo Luigi . . . » 102,65
34. Nunziata Felice . . . » 102,50
35. Romeo Giacomo . . . » 102,40
36. Giordano Antonio . . . » 101,50
37. Riccio Angelo . . . » 101,30
38. D'Antonio Virgilio . . . » 99,55
39. Mugnolo Stefano . . . » 99,50
40. Arminio Alfonso . . . » 96,35
41. Bruno Giuseppe . . . » 96,25
42. Lorello Antonio . . . » 95,60
43. Lombardi Giuseppe . . . » 94,95
44. Pezzella Raffaele . . . » 94,90
45. Beninato Paolo . . . » 93,90
46. Spagnolo Angelo . . . » 93,70
47. Rainone Biagio . . . » 93,35
48. Ferraiolo Stanislao . . . » 92,50
49. Megna Giovanni . . . » 92,37
50. Colesanti Aldo . . . » 92 —
51. Berti Guido . . . » 91,45
52. Giordano Gaetano . . . » 90 —
53. Gambacorta Raffaele . . . » 89,25
54. De Rogatis Renato . . . punti 88,60
55. Di Marco Rosario . . . » 88,25
56. Mignozzi Francesco . . . » 87,85
57. Pignone Roberto . . . » 87,75
58. Pali Gennaro . . . » 87,50
59. Giangrande Aurelio . . . » 87,30
60. Paone Raffaele . . . » 86,25
61. Santarsiero Vito . . . » 86 —
62. Polito Attilio . . . » 85,80
63. Genovese Emanuele . . . » 85,15
64. Di Lillo Giovanni . . . » 85 —
65. Fantilli Carlo . . . » 84,75
66. Paladino Mario . . . » 84,70
67. Trotta Salvatore . . . » 84,50
68. Bifone Vincenzo . . . » 84,25
69. Petti Luigi . . . » 84 —
70. Lombardi Bartolomeo . . . » 83,80
71. Valvano Giuseppe . . . » 83 —
72. Santo Mario . . . » 81,90
73. Sarno Salvatore . . . » 81,15
74. Brongo Eugenio . . . » 80,50
75. Calì Carlo . . . » 80,25
76. Raiti Francesco . . . » 79,90
77. Della Gala Attilio . . . » 79,70
78. Cozzi Giovanni . . . » 79,45
79. Muto Gennaro . . . » 78,75
80. Cervo Giuseppe . . . » 78,50
81. Ajmone Fernando . . . » 78,05
82. Tarantino Nicola . . . » 77,00
83. Rizzo Mario . . . » 76,50
84. Buchicchio Vito . . . » 76,05
85. Maggiacomo Vincenzo . . . » 75,75
86. Tarone Vincenzo . . . » 75,60
87. Tescione Domenico . . . » 74 —
88. Mannella Angelo . . . » 73,90
89. Esposito Michele . . . » 73,50
90. Coppola Pasquale . . . » 73,35
91. Iovieno Alfonso . . . » 73,25
92. Benicchi Alberto . . . » 72,60
93. Di Palma Antonio . . . » 72,40
94. D'Elia Giacomo . . . » 71 —
95. Sorgente Gennaro . . . » 70,50
96. Dell'Innocenti Loreno . . . » 70 —
97. Gestone Antonio . . . » 69,90
98. Nappi Giustino . . . » 69,75
99. Tartaglione Domenico . . . » 69,30
100. Peduto Alfonso . . . » 67,90
101. Sabbatino Domenico . . . » 67,50
102. Balocchi Attilio . . . » 67,30
103. Rinaldi Enrico . . . » 67 —
104. Visone Antonio . . . » 66,15
105. Iovane Rezzieri . . . » 65 —
106. Roco Mario . . . » 64,20
107. Izzo Enrico . . . » 64 —
108. Scavone Salvatore . . . » 59,95
109. Tamburriello Severino . . . » 59,50
110. Criscuolo Angelo . . . » 58.10
111. Pericoli Diego . . . » 55,55
112. Borghetti Ugo . . . » 53 —

Salerno, addì 12 marzo 1951

*Il prefetto*: Li Voti

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1947, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Salerno;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice d'esami del concorso stesso;

Visto il proprio decreto di pari numero del 12 marzo 1951, col quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolare della condotta indicata a fianco di ciascuno di esso e sotto la osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

1) Cargnel Antonio: Nocera Inferiore;
2) Ferrara Vinicio: Salerno;
3) Langella Giuseppe: Sarno;
4) Fusco Raffaele: Campagna;
5) Cerrato Angelo: Pontecagnano;
6) Castaldo Tuccillo Pasquale: Consorzio Amalfi (Amalfi-Ravello-Praiano-Conca dei Marini-Positano-Scala-Atrani);
7) Compierchio Rodolfo: Eboli;
8) Colucci Andrea: Consorzio Pagani (Corbara e Pagani);
9) De Lucia Eduardo: Vietri sul Mare;
10) Cornacchia Gioacchino: Fisciano;
11) Cioffi Alfonso Altavilla Silentina;
12) Bisazza Vincenzo: Consorzio Castel San Giorgio (Roccapiemonte-Siano-Bracigliano-Castel San Giorgio);
13) Del Pizzo Elia: Capaccio;
14) Boccia Mario: Consorzio San Marzano sul Sarno (San Valentino e San Marzano sul Sarno);
15) Ferraro Alberto: Montesano sulla Marcellana;
16) Giudice Cosimo: Padula;
17) Lanna Vincenzo: Consorzio Caggiano (Auletta-Pertosa-Salvitelle e Caggiano).

I seguenti candidati, pur essendo stati dichiarati idonei al concorso, non hanno avuto assegnazioni di sedi, perchè tutte quelle da essi richieste sono state assegnate a candidati che li precedono in graduatoria:

1) Nuzzi Augusto; 2) Cazzola Nereo; 3) Mellini Pellegrino.

Salerno, addì 16 marzo 1951

*Il prefetto*: LI VOTI

(1734)

## PREFETTURA DI BENEVENTO

### Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 17945 div. 3/1, col quale veniva bandito un concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 31 maggio 1947;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 8 marzo e 11 agosto 1949;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Cioffi Alfonso | punti | 113,80 |
| 2) Pascarella Sabatino | » | 100,25 |
| 3) Megna Giovanni | » | 92,37 |
| 4) Colesanti Aldo | » | 92 — |
| 5) Pignone Roberto | » | 87,75 |
| 6) Zurlo Nicola | » | 87,20 |
| 7) Paone Raffaele | » | 86,25 |
| 8) Izzo Carlo | » | 81,60 |
| 9) Cozzi Giovanni | » | 79,60 |
| 10) Pacifico Carmine | » | 73 — |
| 11) Sabbatino Domenico | » | 67,50 |

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per giorni otto consecutivi nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 7 marzo 1951

*Il prefetto*: DE SENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 6701 div. 3/1 in data 7 marzo 1951, col quale è approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per due posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 31 maggio 1947, bandito con decreto prefettizio n. 17945 div. 3/1 del 20 luglio 1947;

Viste le istanze dei candidati nelle quali sono indicate le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Cioffi dott. Alfonso: Consorzio veterinario Pontelandolfo;
2) Pascarella dott. Sabatino: Consorzio veterinario Castelfranco in Miscano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legale dille Provincia e pubblicato, per la durata di giorni otto consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 7 marzo 1951

*Il prefetto*: DE SENA

(1666)

## PREFETTURA DI BOLOGNA

### Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947, per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 del 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Crevalcore 3ª (Caselle), a seguito di rinuncia del dott. Taranto Luigi (40° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Rossi Mario (42° graduato), Tolomelli Alberto (51°), Marcucci Michele (52°), Barnabei Emidio (53°) e Ferrari Mario (59°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Nicolai Pietro (66° graduato) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Nicolai Pietro è dichiarato vincitore della condotta di Crevalcore 3ª (Caselle).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 28 febbraio 1951

*Il prefetto*: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Medicina 2ª (Fiorentina), a seguito di rinuncia del dott. Lusuardi Virginio, 36° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Nevola Manlio (56° graduato), Ferrari Mario (59°) e Santini Mario (60°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Del Percio Silvio, 61° graduato, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Del Percio Silvio è dichiarato vincitore della condotta di Medicina 2ª (Fiorentina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 3 marzo 1951

*Il prefetto*: DE' SIMONE

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta unica di Castello di Serravalle, a seguito di rinuncia del dott. Pece Alfonso (34° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che il dott. Semprini Guelfo deve considerarsi rinunciatario per la sede di cui trattasi;

Ritenuto che il dott. Astorri Asterio (70° graduato) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Astorri Asterio è dichiarato vincitore della condotta unica di Castello di Serravalle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 5 marzo 1951

*Il prefetto*: DE' SIMONE

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Medicina 1ª (capoluogo), a seguito di rinuncia del dott. Filzi Aldo, 15° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Lusuardi Virginio (36° graduato) e Rossi Mario (42°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Visto che il dott. Raunich Leo (49° in graduatoria), avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Raunich Leo è dichiarato vincitore della condotta di Medicina 1ª (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 5 marzo 1951

*Il prefetto*: DE' SIMONE

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di San Giovanni in Persiceto 3ª (Budrie), a seguito di rinuncia del dott. Osti Umberto (11° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Baita Renato (20° graduato), Galelli Giuseppe (29°), Taroni Giovanni (31°), Cariglia Michele (37°) e Taddia Giovanni (38°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Alderici Numa Alceo (46° graduato) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alderici Numa Alceo è dichiarato vincitore della condotta di San Giovanni in Persiceto 3ª (Budrie).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 5 marzo 1951

(1640) *Il prefetto*: DE' SIMONE

---

## PREFETTURA DI PESCARA

### Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 9812 Div. san. del 26 giugno 1947, con il quale veniva bandito concorso per le condotte di veterinario vacanti nella provincia di Pescara;

Visto il decreto prefettizio n. 16453 Div. san. del 2 novembre 1950, con il quale veniva dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Di Fabrizio Gaetano e assegnato alla condotta di Alanno (Comune capo consorzio) Cugnoli;

Preso atto della rinuncia del dott. Di Fabrizio Gaetano alla sede assegnatagli;

Interpellati gradualmente i vincitori del concorso in parola, secondo la richiesta delle sedi fatta in ordine di preferenza, per l'accettazione o meno della condotta di Alanno (Comune capo consorzio) Cugnoli, rimasta questa vacante;

Considerato che il dott. Cecchini Mario fu Disma ha chiesto la sede di Alanno;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

la nomina del dott. Cecchini Mario fu Disma a titolare della condotta veterinaria di Alanno (Comune capo consorzio) Cugnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 14 marzo 1951

*Il prefetto*: MOZZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 9812 Div. san. del 26 giugno 1947, con il quale veniva bandito concorso per le condotte di veterinario vacanti nella provincia di Pescara;

Visto il decreto prefettizio n. 16453 Div. san. del 2 novembre 1950, con il quale veniva dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Cecchini Mario fu Disma e assegnato alla condotta di Civitella Casanova (Comune capo consorzio) Carpineto Nora e Villa Celiera;

Preso atto dell'accettazione da parte del dott. Cecchini Mario della condotta di Alanno, resasi successivamente vacante e preferita dallo stesso;

Letta la richiesta delle sedi fatte in ordine di preferenza da parte dei candidati dichiarati idonei, nonchè la graduatoria di merito;

Considerato che il dott. Pizzini Luigi fu Angelo ha chiesto la sede di Civitella Casanova (Comune capo consorzio) Carpineto Nora e Villa Celiera;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1925, n. 281;

Decreta

la nomina del dott. Pizzini Luigi fu Angelo a titolare della condotta veterinaria di Civitella Casanova (Comune capo consorzio) Carpineto Nora e Villa Celiera.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 20 marzo 1951

*Il prefetto*: Mozzi

(1729)

## PREFETTURA DI CUNEO

### Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1949, n. 36294, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Murello, Vernante e Marmora-Canosio sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi, idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Peppino dott. Francesco: condotta comunale di Murello;

2) Pelissetti dott. Marcello: condotta comunale di Vernante;

3) Scarsi dott. Roberto: condotta comunale di Marmora-Canosio.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 19 febbraio 1951

*Il prefetto*: Gloria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1949, n. 36294, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Serralunga d'Alba Sinio Roddino e Stroppo Elva Macra sono rimaste vacanti di titolare per l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi, idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Puglisi dott. Antonino: condotta medica consorziale di Serralunga d'Alba Sinio Roddino;

2) Scarsi dott. Roberto: condotta medica consorziale di Stroppo Elva e Macra.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 16 marzo 1951

*Il prefetto*: Gloria

(1724)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.